

**Civile domicilio digitale**

Cassazione civile, Sez. II, 16 giugno 2022, n. 19351 (ordinanza) – Pres. Mocci – Rel. Giannaccari – V.S. (avv.ti M e L. Saltamacchia) – Ministero della giustizia.

**Domicilio digitale – Notificazione atti giudiziari – Notificazione effettuata ad indirizzo risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Inipec) diverso da quello risultante dal Registro generale degli indirizzi elettronici Reginde – Nullità – Rinnovazione**

*È nulla e ne va quindi disposta la rinnovazione la notifica del ricorso effettuata all'Avvocatura generale dello Stato ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente indicato per le notifiche nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde) anche se l'indirizzo cui è stata effettuata la notifica risulti dal dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Inipec). (Massima non ufficiale)*

*Omissis.* – il collegio rileva preliminarmente che il ricorso è stato notificato al Ministero della Giustizia, presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, all'indirizzo (*omissis*), che è l'indirizzo per la corrispondenza relativa all'attività legale, mentre l'indirizzo pec per le notificazioni (Processo Civile, Penale e Amministrativo), censito nel registro denominato "Reginde", previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 7, e nel registro di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12, entrambi dichiarati "elenchi pubblici" dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, è invece (*omissis*);

– questa Corte ha affermato che, a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", corrispondente all'indirizzo

pec che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, la notificazione dell'impugnazione va eseguita all'indirizzo pec del difensore costituito risultante dal Reginde; poiché solo quest'ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa, sicché non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di pec diverso da quello inserito nel Reginde (Cass. n. 30139 del 2017; Cass. n. 13224 del 2018);

– in continuità con il citato orientamento è stato affermato il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, –3– Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 – ud. 18 settembre 2019 conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo pec che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde) gestito dal Ministero della Giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo pec riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel Reginde, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)" (cfr Cass. n. 3709 del 2019);

– poiché la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel Reginde non è idonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio, ne va dichiarata la nullità e va disposta la rinnovazione della notificazione stessa presso l'Avvocatura Generale presso l'indirizzo pec risultante dal Reginde – *Omissis*.

**Il domicilio digitale**

Gianluca Sicchiero\*

Il codice dell'amministrazione digitale regola il domicilio digitale ma si tratta di fattispecie del tutto diversa da quella del domicilio tradizionale disciplinato dal codice civile, rispetto al quale le questioni che si pongono appaiono diverse. Il domicilio digitale rappresenta invece un indirizzo ai sensi dell'art. 1335 c.c., sebbene qualificato dalle specifiche caratteristiche digitali previste dalla legge.

**La nozione di domicilio digitale**

La nozione di domicilio digitale è recente e le sue radici possono ricondursi alla previsione che voleva diffondere l'utilizzo della posta elettronica certificata (pec), inizialmente imposta ai professionisti ed alle imprese dall'art. 16, D.L. n. 185/2008, senza che ancora il termine fosse utilizzato, poi estesa alle comunicazioni e notificazioni processuali<sup>1</sup>.

Al tempo, l'art. 6 del codice dell'amministrazione

digitale (D.Lgs. n. 82/2005, c.a.d.) regolava l'utilizzo della posta certificata con le pubbliche amministrazioni, ma non conteneva riferimenti al domicilio digitale, sicché la pec valeva come indirizzo sia per le comunicazioni ordinarie sia per quelle processuali, sebbene nel 2009 questa possibilità non fosse ancora contemplata testualmente<sup>2</sup>.

Il termine "domicilio digitale" compare invece nella versione dell'art. 6 c.a.d. derivante dalle modifiche

\* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

<sup>1</sup> Il D.L. n. 193/2008, come modificato dalla L. n. 24/2009, aveva previsto nell'art. 4 l'utilizzo della pec per la notifica di atti giudiziari, previa adozione di apposite regole tecniche avvenuta

con D.M. giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.

<sup>2</sup> Il D.L. n. 179/2012 ha poi inserito nella L. n. 53/1994, che consente agli avvocati di notificare atti a mezzo posta, l'art. 3-bis, che consente la notifica a mezzo pec "all'indirizzo risultante da pubblici elenchi".

apportate dall'art. 7, D.Lgs. n. 217/2017, poi modificato ancora una volta.

È dunque dal 2017 che un indirizzo pec, a determinate condizioni, vale come “domicilio digitale”, anche se, in realtà, il D.Lgs. n. 217/2017 era stato emanato in forza della legge delega n. 124/2015, il cui art. 1, lett. g) dell'art. 1 prevedeva la modifica del c.a.d. con la finalità di “favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni”.

A seguito della legge delega n. 124/2015 l'art. 1 c.a.d. è stato modificato dall'art. 1, D.Lgs. n. 179/2016, il quale ha introdotto il comma “n-ter) domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito ‘Regolamento eIDAS’, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”<sup>3</sup>.

Il termine compare altresì nella settima versione dell'art. 16-bis c.a.d., operata con le modifiche apportate dal D.L. n. 76/2020; nell'attuale art. 16, D.L. n. 185/2008 si indica nei commi 6° e 7° che i professionisti e le imprese devono indicare “il proprio domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

La titolarità di una pec non dà però luogo, da sola, ad un domicilio digitale.

Il c.a.d. contiene infatti anche la disciplina dei registri dove gli indirizzi pec sono ufficialmente consultabili, che sono Inipec (Indice Nazionale Indirizzi pec) regolato dall'art. 6-bis del c.a.d.<sup>4</sup>; Ipa (Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei

gestori di pubblici servizi) regolato dall'art. 6 ter del c.a.d.; l'art. 6-*quater* del c.a.d. prevede infine l'istituzione di un “pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione nell'indice di cui all'articolo 6-bis” che le Linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid)<sup>5</sup>, di cui è stata emanata la “Versione 2.0 del 7 luglio 2022”<sup>6</sup>, definiscono con l'acronimo Inad.

La nozione completa di domicilio digitale si ricava perciò dall'art. 6, 1° comma, del c.a.d.: “le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-*quater*, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-*quinqües*”.

Sebbene la disposizione sia sintatticamente errata e non dica testualmente che solo la pec inserita nel registro costituisce domicilio digitale, apparendo quasi che si tratti di elementi diversi, in realtà ciò che il legislatore intende è appunto che solo la pec inserita in uno specifico registro diventa domicilio digitale.

La funzione del domicilio digitale è così indicata sempre nell'art. 6, 1° comma, del c.a.d.: “le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l'ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.

Diverso dai tre registri indicati per costituire il domicilio digitale, è invece il Reginde, cioè il Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia ai sensi del D.M. n. 44/2011, nel quale sono inseriti sia gli indirizzi pec di imprese e professionisti iscritti ad albi, sia di pubbliche amministrazioni.

Le iscrizioni nel Reginde, non venendo richiamate

<sup>3</sup> Il Reg. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio non disciplina il domicilio digitale ma regola le comunicazioni in forma elettronica indicando i requisiti per l'identificazione di un soggetto tramite sistemi digitali ed i meccanismi di firma digitale dei documenti.

<sup>4</sup> L'iscrizione avviene automaticamente: “l'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-*sexies*”: art. 6-bis, comma 2°-bis, c.a.d.

<sup>5</sup> La definizione è nel 1° comma, lett. *Oa*) dell'art. 1 del c.a.d.: “AgID: l'Agenzia per l'Italia digitale di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 di cui all'articolo 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”. La sua legittimazione ad emanare queste Linee guida è contenuta nell'art. 71 del c.a.d.: “1.

L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo”. Sull'Agid v. anche Pascuzzi, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, 2020, 338 e segg.

<sup>6</sup> Consultabile al link (indicato nella G.U. n. 172 del 25 luglio 2022): [https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28\\_provvedimenti-amministrativi\\_0\\_123246\\_725\\_1.html](https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123246_725_1.html).

nell'art. 6 c.a.d., non danno vita a domicili digitali, ma servono esclusivamente per le comunicazioni e notificazioni processuali.

È opportuno ricordare che mentre i professionisti e le imprese non possono scegliere se adottare il domicilio digitale, perché devono esserne muniti (art. 3-*bis*, 1° comma, c.a.d.), le altre persone hanno invece la relativa facoltà (art. 3-*bis*, comma 1°-*bis*, c.a.d.).

Quanto alle amministrazioni, anche queste devono munirsi di domicilio digitale (art. 3-*bis*, 1° comma, c.a.d.), ma qui sono le amministrazioni stesse a dover comunicare all'Agid i dati necessari per l'inserimento<sup>7</sup>.

Il comma 1°-*quater* dell'art. 3 c.a.d. prevede invece per tutti i soggetti muniti di domicilio digitale "l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida"<sup>8</sup>.

La disposizione è particolarmente rilevante: poiché il domicilio digitale è l'indirizzo dove si ricevono le comunicazioni, laddove per effettuarle si usa la pec (e non "il domicilio"), la regola va intesa nel suo duplice contenuto: anzitutto come obbligo di rendere possibili le comunicazioni, ovvero di tenere libero lo spazio necessario perché i messaggi giungano a destinazione<sup>9</sup> e pagare il servizio in modo che sia sempre attivo<sup>10</sup>. In secondo luogo come onere di doverlo consultare nel senso comunemente attribuito all'art. 1335 c.c., ovvero che il disinteresse del titolare del domicilio nel leggere ogni comunicazione che vi giunga si ritorca a suo danno, non potendo invocare l'assenza di colpa per paralizzare gli effetti della ricezione del messaggio nella casella pec<sup>11</sup>.

Da questa ricostruzione, in cui sono omessi molti

passaggi intermedi, emerge dunque un dato: per il legislatore il domicilio digitale è il nome attribuito all'indirizzo di posta certificata che consente di individuare con certezza il destinatario di una comunicazione, purché reso pubblico in quanto inserito in uno degli appositi registri<sup>12</sup>.

Elementi costitutivi del domicilio digitale sono quindi la titolarità della pec ed il suo inserimento automatico (professionisti iscritti ad albi, imprese ed amministrazioni) o volontario (chiunque lo chieda senza essere obbligato) nei registri indicati dal c.a.d. ad opera dei soggetti che li conservano.

Non vi sono indicazioni di altro genere sulla nozione e relativa funzione.

Ma allora il domicilio digitale è anzitutto un domicilio (sia pure non fisico) generale?

Sebbene non vi sia una presa di posizione del legislatore, la risposta si ricava *a contrariis* da quanto indica il comma 4°-*quinquies* dell'art. 3-*bis* del c.a.d.: "è possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate".

Esistono dunque un domicilio digitale senza altre indicazioni ed uno digitale speciale; restando nell'ambito analogico delle definizioni del codice civile, il primo è allora generale.

Anche per l'Inad, cioè il registro dei domicili elettronici di soggetti non obbligati a munirsene, la definizione dell'art. 2 della Linee guida è pressoché iden-

<sup>7</sup> Infatti sebbene il 2° comma dell'art. 6-*ter* c.a.d. indichi che "la realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche", il comma 3 prevede che "le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID".

<sup>8</sup> Sebbene si parli più correttamente di onere (Riva, *op. cit.*, 237; Candian, *op. cit.*, 118; Esu, *op. cit.*, 632), il senso della disposizione è di rendere irrilevanti tutte le contestazioni connesse con problemi soggettivi di consultazione o di funzionalità dell'indirizzo pec.

<sup>9</sup> Per Cass. civ., 11 febbraio 2020, n. 3164, "è onere del difensore provvedere al controllo periodo dello spazio disco a disposizione sulla sua PEC, al fine di assicurare che gli effetti giuridici connessi alla notifica di atti tramite lo strumento telematico si possano produrre nel momento in cui il gestore del servizio PEC rende disponibile il documento nella casella di posta del destinatario. Per questo, il soggetto abilitato esterno è tenuto a dotarsi di un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione".

<sup>10</sup> Per Cass. civ., 23 giugno 2021, n. 17968, "nell'ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo pec, la circostanza che la e-mail pec di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata ('spam') della casella pec del destinatario e sia stata eliminata dall'addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può essere invocata dall'intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell'oppo-

sizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c.". Nella stessa scia anche Cass. civ., 7 luglio 2016, n. 13917, in *Fallimento*, 2017, 859, "in tema di notifica telematica del ricorso di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, l. fall. nella parte in cui non prevede una nuova notifica dell'avviso di convocazione in caso di accertata aggressione ad opera di esterni all'account di posta elettronica del resistente: quest'ultimo, infatti, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo pec, ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come 'posta indesiderata'".

<sup>11</sup> V. ad es. Cass. civ., 2 novembre 2021, n. 31045: "il gestore della pec utilizzata dal destinatario deve fornire al mittente, presso il suo indirizzo elettronico, la cd. ricevuta di avvenuta consegna (rac), che costituisce, quindi, il documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario; nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi dell'art. 1335 c.c., una presunzione di conoscenza da parte dello stesso, il quale, pertanto, ove deduca la nullità della notifica, è tenuto a dimostrare le difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione correlate all'utilizzo dello strumento telematico".

<sup>12</sup> Pascuzzi, *La cittadinanza digitale*, Bologna, 2022, 92; Gambino, Stazi e Mula, *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, Torino, 2019, 52.

tica: “il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (di seguito pec) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del c.a.d.”<sup>13</sup>.

Per l’Inad le Linee guida confermano nell’art. 2.3 la possibilità di coesistenza tra domicilio fisico e domicilio digitale: “resta ferma, in ogni caso, la facoltà di eleggere al di fuori dell’Inad un domicilio speciale per determinati atti o affari, ai sensi dell’articolo 47 c.c.”.

Fin qui, in definitiva, il domicilio digitale sembra allora destinato solo alle comunicazioni; in altre parole riemerge la nozione di indirizzo di cui all’art. 1335 c.c., salvo verificare quali ulteriori rilievi possa assumere.

### Rapporti con il domicilio regolato dal codice civile

Da quanto appena indicato appare subito evidente la difficoltà di utilizzare la nozione classica di domicilio per qualificare quella nuova: l’aspetto principale del domicilio regolato dal codice civile è sempre stato individuato nel rapporto tra un soggetto ed un luogo<sup>14</sup>, mentre in ambito digitale tale requisito risulta totalmente irrilevante<sup>15</sup>, perché un “domicilio digitale”, in concreto, è semplicemente l’indirizzo (reso pubblico) di destinazione di messaggi di posta certificata che sono salvati nella memoria residente del server del destinatario, server che può trovarsi in qualsiasi parte dell’Italia ed essere spostato in ogni momento.

Vi sono peraltro alcune problematiche sorte in tema di domicilio fisico che potrebbero apparire rilevanti anche a proposito del domicilio digitale che è dunque opportuno riassumere.

È anzitutto un dato acquisito che le risultanze ana-

grafiche relative alla residenza di un soggetto, che coincide con il domicilio in mancanza di altre indicazioni<sup>16</sup>, abbiano natura dichiarativa e non costitutiva<sup>17</sup> o, come dicono i giudici, rivestono “mero valore presuntivo”: nel senso che ben possa accadere che la residenza effettiva si trovi in luogo diverso da quello dichiarato e quindi legittimamente un atto indirizzato ad un soggetto possa essergli ivi comunicato<sup>18</sup>.

Questa indicazione non vale invece per il domicilio digitale perché, come indicato nel par. prec., è solo con l’inserimento di un indirizzo pec in uno degli appositi registri che si completa la fattispecie.

Nel passato, inoltre, si era affrontato il tema del c.d. domicilio originario, ovvero del domicilio che, acquisito al momento della nascita presso i genitori, restasse immutato fino a che se ne fosse acquisito uno nuovo<sup>19</sup>, anche se poi la persona, allontanatasi dai genitori perché adulta, non avesse provveduto a realizzarne uno nuovo<sup>20</sup>, questione che vedeva ovviamente opporsi chi riteneva che il domicilio possa invece mancare<sup>21</sup>.

Il tema non si estende al domicilio digitale in quanto non esiste alcun domicilio digitale d’origine, perché ha avuto durata effimera la regola dell’assegnazione automatica di una casella pec ad ogni persona, indicata dall’art. 14, D.L. n. 69/2013, che aveva introdotto un’apposita previsione inserendo il comma 3°-*quater* nell’art. 10, L. n. 106/2011, poi abrogato dall’art. 1, 636° comma, L. n. 190/2014.

Nel passato si discuteva se un soggetto potesse essere privo di domicilio, perché non esista in concreto<sup>22</sup>, come si riteneva da taluno a proposito delle “persone che, per il loro continuo girovagare, per il loro mestiere nomade, siano prive di ‘sede principale degli affari ed interessi’, e di cui potranno invece esservi solo altrettante successive dimore”<sup>23</sup>.

È invece certamente ben possibile essere privi di

<sup>13</sup> Probabilmente è per evitare equivoci sull’ambito di operatività dell’Inad che l’art. 2.3 delle Linee guida ha indicato che “il domicilio eletto dalle persone fisiche può essere utilizzato anche per le comunicazioni aventi valore legale a loro dirette nella qualità di tutori, curatori, procuratori o altre forme di rappresentanza di altre persone fisiche, previste dalla legge”, dato che potrebbe sia trattarsi di attività professionale di soggetto non iscritto ad albi come di attività per la quale è necessaria la comunicazione informatica dei dati inerenti la procedura in cui la persona fisica svolga quel ruolo sebbene non professionalmente.

<sup>14</sup> V. ad es. Riva, *Domicilio e residenza*, nel *Comm. Schlesinger-Busnelli*, Milano, 2015, 4 e segg.; Esu, *Domicilio, residenza, dimora*, nel *Tratt. Rescigno*, I, 2, Torino, 1999, 571 e segg.; Candian, voce *Domicilio, residenza, dimora*, in *Dig. civile*, VII, Torino, 1991, 111, ma è indicazione tradizionale: v. ad es. Coviello, *Manuale del diritto civile italiano*, Milano, 1910, 162; De Ruggiero-Maroi, *Istituzioni di diritto privato*, I, Messina, 1948, 183; Messineo, *Manuale del diritto civile e commerciale*, I, Milano, 1957, 252; Santoro-Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1985, 28.

<sup>15</sup> Lo sottolinea anche Riva, *op. cit.*, 239.

<sup>16</sup> È nozione comune (v. ad es. Bianca, *Diritto civile, I soggetti*, Milano, 2002, 273, 274) eppure per le critiche a questo indice, qualora vi siano più luoghi di eguale importanza quali centri di affari, v. Costanza, voce *Domicilio*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988, *ad vocem*, 2.

<sup>17</sup> *Ex multis* v. Gerbo, *Domicilio e residenza*, nel *Comm. del c.c.* a cura di E. Gabrielli, Milano, 2011, 450; Esu, *cit.*, 613.

<sup>18</sup> Cass. civ., 9 febbraio 2022, n. 4160; Cass. civ., 28 aprile 2021, n. 11228; Cass. civ., 18 giugno 2020, n. 11815, ecc.

<sup>19</sup> De Ruggiero-Maroi, *Istituzioni di diritto privato*, I, Messina, 1948, 186.

<sup>20</sup> A favore v. ad es. Orlandi, voce *Domicilio, residenza e dimora*, *Dig.*, IX, III, Torino, 1899-1902, 662; Baratta, voce “Domicilio, residenza e dimora”, in *Nuovo Dig. It.*, V, Torino, 1938, 178. Che si trattasse peraltro “sterile sottigliezza che non può dare alcun aiuto nella pratica” era stato rilevato da Orlandi, *op. cit.*, 662, quando “ogni vestigio del domicilio di origine si trovi pienamente cancellato, come sovente accade per i marcanti girovaghi, per gli istrioni, per i commedianti e simili, specialmente se gli ascendenti loro abbiano esercitato eguali professioni”; per l’estinzione possibile del domicilio d’origine v. anche Ferrara, *Trattato di diritto civile italiano*, Roma, 1921, 555 ed oggi Riva, *op. cit.*, 59-60.

<sup>21</sup> Tedeschi, voce “Domicilio, residenza e dimora”, in *Noviss. Dig. It.*, VI, Torino, 1957, 197, 198; Ferrara, *ibidem* per il domicilio d’origine.

<sup>22</sup> Lo riteneva possibile ad es. Carnelutti, *Note critiche intorno ai concetti di domicilio residenza e dimora nel diritto positivo italiano*, in *Studi di diritto civile*, Roma, 1916, 48; *contra* ad es. De Ruggiero-Maroi, *op. cit.*, 186.

<sup>23</sup> Tedeschi, *op. cit.*, 195, 197 ove aggiungeva “zingari [e] bohemiens”. In senso esattamente opposto Ferrara, *op. cit.*, 557 (“un mendicante avrà il suo domicilio, nel luogo dove accatta!”); Degni, *Le persone fisiche*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1939, 61; Forchielli, voce “Domicilio, residenza e dimora (dir. priv.)”, in *Enc.*

domicilio digitale, perché mai chiesto, nemmeno se obbligati, dato che non esistono disposizioni che assegnino un domicilio automatico a chi, pur tenuto, non se ne munisca. È poi possibile perderlo: perché non si provveda al pagamento dei costi per l'esercizio della casella di posta elettronica al suo fornitore, che dunque sospenda il servizio; in un caso simile la casella non è attiva e non riceve alcun messaggio; oppure perché si cessi l'attività d'impresa o professionale di chi sia iscritto all'albo, venendo cancellati dal registro.

La medesima situazione si crea allorché la casella di ricezione sia piena e dunque, pur esistendo l'indirizzo, la posta non sia consegnata finché la casella venga liberata dai messaggi in eccesso, un po' come accadrebbe di fronte alla cassetta della posta intasata.

Altra questione da esaminare rapidamente è quello della ritenuta validità dell'elezione di domicilio presso un terzo, in assenza se non contro la volontà del domiciliatario, ipotesi che va distinta dal caso in cui taluno elegga domicilio presso un proprio luogo che non coincida con il domicilio generale, es. presso una propria dimora o altro proprio luogo disponibile.

Nel primo caso, con riferimento al domicilio regolato dal codice civile, la giurisprudenza<sup>24</sup>, con forti agganci della letteratura<sup>25</sup>, giustifica la validità di una tale elezione sul rilievo della sua natura di atto unilaterale non recettizio, rispetto alla quale i terzi fondano il loro affidamento senza doversi interrogare sul consenso del domiciliatario.

Senonché questa soluzione va ammessa solo a patto che nessun obbligo gravi sul domiciliatario estraneo<sup>26</sup>, il quale nemmeno accampando un obbligo di solidarietà costituzionale può essere costretto a trasmettere comunicazioni che riceva senza essersi impegnato a farlo, invadendosi altrimenti la sua sfera personale di riservatezza e libertà. Diversamente, chiunque potrebbe eleggere domicilio ad es. presso la presidenza della Repubblica o a casa di un consigliere della corte di cassazione e pretendere che poi, per ragioni di solidarietà, questi gli inoltri le comunicazioni che riceva.

In tema di domicilio digitale, dato che il c.a.d. prevede l'ipotesi di domicilio digitale eletto (v. par. succ.), si possono riproporre entrambe le ipotesi.

Quanto ad un domicilio digitale eletto presso un indirizzo dell'eligente, il medesimo dovrà essere mu-

nito di pec distinte, una per il domicilio digitale ordinario ed una per quello che voglia eleggere.

Invece per l'elezione di domicilio presso altri indirizzi digitali, questo non può avvenire indicando per proprio un indirizzo pec altrui; infatti per l'Inad è vietato che un indirizzo pec sia "contemporaneamente domicilio digitale di due o più codici fiscali" (art. 2.3 Linee guida) e quindi ad ogni pec corrisponde un unico domicilio.

Può invece accadere che in un determinato atto (ma non nel registro Inad) taluno indichi come domicilio proprio, l'indirizzo pec di altra persona, riproponendosi allora il tema esattamente negli stessi termini con cui è emerso in sede "fisica": la persona indicata non sarà quindi tenuta, contro la propria volontà, a trasmettere le comunicazioni ricevute, sebbene sia stata qualificata da altri come "domiciliataria digitale".

### **In particolare: la pluralità di domicili digitali**

Un dato pacifico in tema di domicilio fisico è che quello in senso proprio è necessariamente unico, in ragione del fatto che è legato alla sede principale degli affari<sup>27</sup>, altra essendo la possibilità di eleggerne altri per singole questioni.

Invece per quello digitale l'art. 6-*quater* c.a.d. consente al professionista non iscritto all'albo (non invece alle imprese e alle amministrazioni), di istituire un domicilio digitale professionale ed un domicilio digitale personale (1° comma, ultimo periodo)<sup>28</sup>; per il professionista iscritto all'albo e dunque munito di domicilio digitale inserito nell'Inipec, questo è appunto il domicilio professionale, "fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'art. 3-*bis* comma 1-*bis*" (art. 6-*quater*, 2° comma, c.a.d.).

Quest'ultima disposizione non qualifica tale domicilio digitale (diverso da quello professionale inserito nell'Inipec), né la disposizione che richiama, cioè il comma 1°-*bis* dell'art. 3-*bis* c.a.d., precisa alcunché, perché rinvia alla possibilità per ogni persona, di munirsi di domicilio digitale "da iscrivere nell'elenco di cui all'art. 6-*quater*", con evidente circolarità dei riferimenti.

Poiché altro non si legge nel c.a.d., l'eventuale "domicilio diverso", senza altre indicazioni, di cui possa munirsi il professionista, deve quindi consistere nel domicilio "personale".

Tale conclusione è infatti corroborata dalle indica-

*Dir.*, XIII, Milano, 1964, 848, dicendo che "coloro che esercitano mestieri ambulanti, trasferendosi continuamente da una città all'altra, avranno e trasferiranno il loro domicilio nelle diverse località ove, trasferendo la loro organizzazione, trasferiscono altresì il centro dei loro interessi"; contro il domicilio ambulante v. Riva, *op. cit.*, 61.

<sup>24</sup> Secondo i giudici "l'elezione di domicilio è un atto giuridico unilaterale che spiega efficacia indipendentemente dal consenso o accettazione del domiciliatario": Cass. civ., 18 febbraio 2021, n. 4320; Cass. civ., 11 giugno 2014, n. 13243; Cass. civ., 28 gennaio 2003, n. 1219; Cass. civ., 23 settembre 1996, n. 8399, ecc.

<sup>25</sup> Montuschi, *Domicilio e residenza*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna Roma, 1970, 62; Vitucci, voce "Domicilio speciale (elezione di)", in *Enc. Dir.*, XIII, Milano, 1964, 898; Bianca, *op. cit.*, 276; Riva, *op. cit.*, 221 e segg.; diversamente Ferrara, *op. cit.*, 561;

Degni, *op. cit.*, 65.

<sup>26</sup> Così ad es. Coviello, *Manuale del diritto civile italiano*, Milano, 1910, 167.

<sup>27</sup> Così dalla letteratura meno recente a quella attuale; v. ad es. Coviello, *op. cit.*, 163; Ferrara, *op. cit.*, 551, 557; Messineo, *op. cit.*, 254; Costanza, *op. cit.*, 2; Gerbo, *op. cit.*, 453; Bianca, *op. cit.*, 273; Riva, *op. cit.*, 62 e segg.; Candian, *op. cit.*, 116.

<sup>28</sup> Questo domicilio personale riecheggia la distinzione tra domicilio del commerciante per gli affari commerciali distinto da quello per gli affari civili criticato da Carnelutti, *op. cit.*, 81, sebbene ammesso da decisioni che ricorda; ma al tempo esisteva appunto il codice di commercio distinto da quello civile, sebbene Carnelutti, *op. cit.*, 82, dicesse che il codice civile non contenesse tale distinzione di domicili.

zioni contenute nell'art. 2.2, ultimo comma delle Linee guida, che vietano al professionista già munito di pec ed iscritto nell'Inipec, di essere iscritto simultaneamente all'Inad in quanto tale, "fermo restando, in ogni caso, la facoltà di registrazione nell'Inad in qualità di persona fisica".

È invece forse per un omaggio alla tradizione che si è mantenuta la possibilità di munirsi anche di un domicilio digitale speciale (art. 3-bis, comma 4<sup>o</sup>-*quinquies*, c.a.d.) dato che, essendo venuto meno il requisito del collegamento persona-luogo per rendere agevoli le comunicazioni, non si comprende l'utilità pratica di questa ulteriore facoltà, stante sempre il ricordato obbligo di utilizzare con diligenza ogni domicilio digitale, dunque sia esso professionale, personale o eletto.

Si affacciano quindi almeno tre tipi di domicilio digitale: quello "professionale", obbligatorio (art. 3-bis, 1<sup>o</sup> comma) o facoltativo (art. 3-bis, comma 1<sup>o</sup>-*bis*); quello "personale" (art. 6-*quater*, 1<sup>o</sup> comma); infine quello "speciale" previsto dall'art. 3-bis, comma 4<sup>o</sup>-*quinquies*, "per determinati atti, procedimenti o affari".

C'è poi il caso, inspiegabile al di fuori di una rassegnazione del legislatore alla disorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, della pluralità di indirizzi digitali delle amministrazioni stesse.

Come appena ricordato, le p.a. devono munirsi di domicilio digitale (art. 3-bis, 1<sup>o</sup> comma, c.a.d.) ed il loro indirizzo pec deve essere inserito nell'Ipa (art. 6-*ter* c.a.d.).

Inoltre le amministrazioni dovevano indicare al ministero della giustizia, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del D.L., gli indirizzi pec "a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni" processuali, da inserire in un apposito "elenco formato dal Ministero della giustizia" (art. 16, 12<sup>o</sup> comma, D.L. n. 179/2012), cioè il già ricordato Reginde.

Poiché il c.a.d. non contempla questo diverso registro tra quelli in cui l'iscrizione della pec crea il domicilio digitale, ne deriva l'esistenza di una pec iscritta in un registro (il Reginde appunto) senza tuttavia che costituisca domicilio digitale, laddove sia diversa da quella indicata nell'Ipa.

L'aspetto curioso e tortuoso di questo meccanismo è che il domicilio digitale costituisce pur sempre e solo un indirizzo inserito in un pubblico registro ai fini delle comunicazioni, sicché non vi è alcuna differenza

sostanziale tra queste ipotesi ed il Reginde; si tratta solo di una regola che crea problemi pratici senza alcuna utilità concreta.

Infatti il legislatore ha imposto che le notifiche verso le amministrazioni si facciano esclusivamente presso gli indirizzi indicati nel Reginde in luogo dell'Ipa<sup>29</sup>, precisando che "ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria".

È dunque sancito che le amministrazioni, sebbene non possano avere domicili "non professionali", possano tuttavia possedere più domicili digitali (eppure hanno un unico codice fiscale...) e che il domicilio digitale, sebbene sia da "utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati" (art. 6-*ter* c.a.d.), non valga tuttavia per notificarvi gli atti, qualora esista un indirizzo pec diverso indicato nel Reginde<sup>30</sup>.

### Le comunicazioni e notificazioni ai diversi domicili digitali

La giurisprudenza si sta occupando da qualche tempo del problema delle notificazioni fatte ad indirizzi pec non risultanti dal Reginde, che ritiene invalide sebbene siano indirizzi costituenti domicilio digitale (perché attestati dall'Inipec o dall'Ipa) ed al momento sono isolate le decisioni contrarie a quella qui in esame<sup>31</sup>.

La questione può riguardare anche il caso di atti sostanziali (recesso, diffida ad adempiere ecc.) che siano comunicato ad es. ad un domicilio digitale personale anziché a quello professionale o viceversa; il tema si estende poi all'eventuale domicilio digitale eletto per determinati affari, cui si inviino atti non inerenti (ed altresì l'ipotesi opposta).

Che accade in queste ipotesi?

In tema di domicilio fisico la tesi che predomina è che non sarebbe obbligatorio inviare le comunicazioni al domicilio eletto, perché i "terzi estranei al negozio d'elezione, in omaggio al principio di relatività degli effetti contrattuali, legittimamente potranno continuare a tenere conto, a tutti gli effetti, del domicilio reale della persona"<sup>32</sup>.

<sup>29</sup> "A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-*bis*, 6-*quater* e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia": art. 16-*ter*, 1<sup>o</sup> comma, D.L. n. 179/2012. Come si vede non c'è riferimento all'art. 6-*ter* del c.a.d. e dunque è venuta meno la possibilità di notificare presso l'Ipa, venendo destinato a tal fine solo il Reginde.

<sup>30</sup> Così Cass. civ., 25 agosto 2021, n. 23445. Se poi l'amministrazione non indichi il proprio indirizzo nel Reginde, ne viene diabolicamente travolto il notificante. Infatti in un caso in cui un

comune aveva mantenuto un indirizzo pec che era rimasto nell'Ipa ma non era inserito nel Reginde, "anche se ciò dipenda dall'inadempimento dell'ente pubblico rispetto alla richiesta di comunicare al Reginde il proprio indirizzo telematico necessario per le notificazioni PEC ad effetti legali, come nel caso di specie - notificazione al Comune di Diamante, che aveva omesso la comunicazione de qua, a mezzo PEC effettuata in data il 17/11/2017 presso l'indirizzo risultante dall'IPA - ciò non consente di ritenere valida la notificazione ivi effettuata, perché quanto previsto dal D.L. n. 76 del 2020, art. 28, comma 1, lett. c), non integra una interpretazione autentica della precedente normativa di settore e non è applicabile retroattivamente (Cass. civ. n. 23445/2021; Cass. civ. n. 32166/2021)": Cass. civ., 18 maggio 2022, n. 16063.

<sup>31</sup> Una è Cass. civ., 3 febbraio 2021, n. 2460.

<sup>32</sup> Riva, *op. cit.*, 221; *contra* Degni, *op. cit.*, 65.

Quindi solo accettando di effettuare le notifiche esclusivamente a quell'indirizzo, gli estranei sarebbero a ciò vincolati<sup>33</sup>.

Senonché il domicilio digitale personale non è un domicilio digitale eletto, ovvero un domicilio scelto per determinati affari, ma è un domicilio generale non "professionale", ovvero un domicilio che dovrebbe valere, per esclusione, per le comunicazioni che non rivestano carattere professionale (senza così ammettere che si riesca a delimitare con certezza la categoria).

Secondo un certo orientamento dettato per il domicilio digitale professionale, sia pure destinato alle notifiche agli avvocati, quand'anche si indichi che questo sia riservato alle sole comunicazioni di cancelleria, ciò non impedirebbe di notificare ugualmente atti diversi presso quel domicilio digitale<sup>34</sup>.

In altre parole, il titolare del domicilio digitale professionale non potrebbe vietare l'invio di comunicazioni a quel domicilio ed è una lettura spesso condivisa quando si discute di domicilio (fisico) eletto<sup>35</sup>.

Questa soluzione, sorta per consentire il buon funzionamento del processo, riapre il tema centrale a proposito della valenza del domicilio digitale speciale da un lato e della distinzione tra domicilio digitale professionale e domicilio digitale personale dall'altro.

Occorre infatti ribadire che l'esistenza dell'indirizzo digitale non priva la parte del proprio domicilio fisico e tantomeno della possibilità di eleggere un domicilio speciale<sup>36</sup>, sicché una comunicazione che giungesse qui sarebbe all'evidenza produttiva dei propri effetti tanto sostanziali (art. 1335 c.c.) che processuali (art. 139 c.p.c.)<sup>37</sup>.

Vi sono allora motivi per arrivare a soluzioni diverse in ordine ai domicili digitali?

Una delle ragioni indicate per sancire una nullità di cui il c.a.d. non parla<sup>38</sup> è che "solo quest'ultimo" – cioè l'indirizzo inserito nel Reginde (che, va ribadito, non dà

luogo a domicilio digitale) – "è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa"<sup>39</sup>; in altre parole, se ad es. un atto giunga ad una pec anziché all'altra di cui è titolare, l'avvocatura dello Stato non sarebbe in grado di "garantire l'organizzazione preordinata all'effettiva difesa"...

Pur nella diversità dei casi, si possono richiamare a tal proposito gli orientamenti in tema di domicilio speciale regolato dall'art. 47 c.c., in cui si distingue se vi sia l'accordo per il suo utilizzo, dall'elezione per atto unilaterale: anche quando si è detto che il domicilio speciale renderebbe obbligatorie le comunicazioni in quel luogo, ovvero solo nel primo caso, non risulta che vi siano indicazioni sulla ipotetica inefficacia della comunicazione comunque giunta al domicilio ordinario.

Resta dunque il problema: sebbene solo nel primo caso la forma di comunicazione debba ritenersi vincolante per i contraenti (art. 141, 2° comma, c.p.c.), in realtà il tema più generale è quello dell'efficacia di una comunicazione che giunga certamente al domicilio generale laddove sia stato scelto quello speciale.

Da un primo punto di vista, l'elezione di domicilio può rispondere all'interesse a che la comunicazione giunga presso un soggetto che ne valuti la rilevanza, ad es. presso il proprio legale o commercialista. In tal caso, si è ritenuto, il domicilio speciale, se correttamente eletto, sarebbe "capace di sovrapporsi in modo univoco, per l'affare in questione, agli altri parametri di individuazione spaziale della persona, vale a dire non solo alla residenza, ma anche al domicilio generale di essa, con ricadute anche di tipo processuale ai sensi dell'art. 141 c.p.c."<sup>40</sup>.

Insomma, andrebbe protetto l'interesse della parte a scegliere che le comunicazioni arrivino dove la stessa ritenga opportuno.

Senonché questa ipotesi nulla ha a che vedere con il tema che ci interessa, ovvero se un soggetto possa

<sup>33</sup> Per tutti Bianca, *op. cit.*, 276.

<sup>34</sup> Per Cass. civ., 9 dicembre 2021, n. 39038, "poiché, oggi ciascun avvocato è munito di un proprio 'domicilio digitale', conoscibile da parte dei terzi attraverso la consultazione dell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) e corrispondente all'indirizzo PEC che l'avvocato ha indicato al Consiglio dell'ordine di appartenenza e da questi è stato comunicato al Ministero della giustizia per l'inserimento nel registro generale degli indirizzi elettronici, tale disciplina implica un considerevole ridimensionamento dell'ambito applicativo del R.D. n. 37 del 1934, art. 82. Infatti, la domiciliazione *ex lege* presso la cancelleria è oggi prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni o le notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per causa imputabile al destinatario. Nelle restanti ipotesi, overosia quando l'indirizzo pec è disponibile, è fatto espresso divieto di procedere a notificazioni o comunicazioni presso la cancelleria, a prescindere dall'elezione o meno di un domicilio 'fisico' nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa. Ne consegue che (cfr. Cass. n. 12876 del 2018), la notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale e della proposta del relatore è validamente effettuata all'indirizzo pec del difensore di fiducia, quale risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliario indicato (in tal senso altresì le conclusioni scritte del Procuratore generale), non potendo

quindi avere portata idonea ad escludere tale notificazione la limitazione della parte dell'indicazione del detto indirizzo per le sole comunicazioni"; v. altresì *id.*, 12 novembre 2021, n. 33806.

<sup>35</sup> V. ad es. Degni, *op. cit.*, 61; Vitucci, *op. cit.*, 898-899, 900.

<sup>36</sup> Lo confermano le Linee guida per l'Inad nel punto 2.3: "Resta ferma, in ogni caso, la facoltà di eleggere al di fuori dell'Inad un domicilio speciale per determinati atti o affari, ai sensi dell'articolo 47 c.c."

<sup>37</sup> Secondo Cass. civ., 11 febbraio 2021, n. 3557, "ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche dopo l'introduzione, da parte dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, della notificazione al cd. domicilio digitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo".

<sup>38</sup> Cass. civ., 18 maggio 2022, n. 16063 dice che "la nullità della notifica telematica avvenuta presso altro indirizzo pec dell'amministrazione, è sanabile esclusivamente con la costituzione in giudizio del destinatario della notificazione, secondo il principio del raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c.", ma l'art. 160 c.p.c. non indica alcuna nullità della notifica "avvenuta presso altro indirizzo pec dell'amministrazione", essendo proprio questo il punto da dimostrare.

<sup>39</sup> Cass. civ., 16 giugno 2022, n. 19351, riferendosi all'indirizzo che l'avvocatura dello Stato indica per gli affari sostanziali, differente da quello per gli atti processuali.

<sup>40</sup> Cass. civ., 10 novembre 1997, n. 11037.

avere più domicili digitali – che sono attribuiti a lui personalmente e mai ad altri – e ritenere invalida una comunicazione che giunga all'uno anziché all'altro di questi<sup>41</sup>, altra essendo l'ipotesi dell'elezione di domicilio presso il domicilio digitale di un terzo.

In materia di comunicazioni pec, stante l'onere di utilizzo diligente della casella postale, nessuno può opporre il proprio diritto di non esaminare le comunicazioni che giungano ad un proprio determinato domicilio digitale, magari dicendo che lo consulta solo di tanto in tanto, perché questo comportamento, a mio modo di vedere, non costituisce affatto “uso diligente del proprio domicilio digitale”.

A ben vedere sarebbe come se qualcuno decidesse di non aprire la cassetta della posta fisica del domicilio fisico, che sia di per sé sempre accessibile: l'art. 1335 c.c. non gli consentirebbe di negare valenza alla comunicazione, perché questo effetto si produce solo se la mancata notizia della comunicazione avvenga “senza sua colpa”.

È certamente vero che in questo modo si priva di funzione la designazione di un domicilio digitale non professionale, ma in che modo si può distinguere con certezza una comunicazione professionale da un'altra?

In conclusione bisogna tuttavia dare atto che per le

amministrazioni pubbliche esiste un regime del tutto particolare per gli atti giudiziari.

Infatti, sebbene l'art. 6-ter, 1° comma, c.a.d. indichi il domicilio digitale Ipa “da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati”, invece il già ricordato art. 16, D.L. n. 179/2012 ha creato il Reginde, cioè il registro degli indirizzi pec scelto dalle amministrazioni “a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni”, unico utilizzabile ai sensi del successivo art. 16-ter, aggiungendo che solo “in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-ter del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82”, cioè l'Ipa.

Quindi la nozione di domicilio digitale, per le pubbliche amministrazioni, va ridimensionata, perché è un domicilio diversamente idoneo alle comunicazioni, non valendo infatti per quelle giurisdiziarie, secondo una lettura ormai granitica nella giurisprudenza civile<sup>42</sup>, sebbene non in quella penale<sup>43</sup>.

## Assegnazione casa familiare

Cassazione civile, Sez. un., 9 giugno 2022, n. 18641 – Pres. D'Ascola – Rel. Carrato – P.M. Carrino (conf.) – A.A. (avv.ti Frisino, Mercurio) – P.F. (avv.ti F. Galluzzo, S. Galluzzo). *Conferma App. Roma, 27 marzo 2018.*

### Famiglia – Filiazione – Casa coniugale – Divisione – Attribuzione in proprietà al coniuge assegnatario – Incidenza dell'assegnazione sulla determinazione del conguaglio – Insussistenza

*In sede di divisione di un immobile in proprietà di due coniugi legalmente separati, già adibito a casa familiare, l'attribuzione del cespite in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario configura una causa automatica di estinzione del diritto di godimento di cui quest'ultimo è titolare, che, pertanto, non potrà avere alcuna incidenza sulla determinazione del conguaglio dovuto*

*all'altro coniuge comproprietario dell'immobile, cui va conferito un valore economico pieno e corrispondente a quello venale di mercato.*

*Omissis. – Svolgimento del processo*

*Motivi della decisione*

*(Omissis).* – 9. La risoluzione del contrasto e gli argomenti posti a suo fondamento.

Ad avviso di queste Sezioni unite deve essere condiviso l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nel caso in cui lo scioglimento della comunione immobiliare si attui mediante attribuzione dell'intero al coniuge affidatario della prole, il valore dell'immobile oggetto di divisione non può risentire del diritto di godimento già assegnato allo stesso a titolo di casa coniugale, poiché esso viene ad essere assorbito o a confondersi con la proprietà attribuitagli per intero, con la conseguenza che, ai fini della determinazione del conguaglio in favore dell'altro coniuge, bisognerà porre

<sup>41</sup> In tema di domicilio fisico ricorda Candian, *op. cit.*, 118, che “non si ammette quindi nel nostro ordinamento l'elezione di un domicilio generale”; così anche Esu, *op. cit.*, 627.

<sup>42</sup> Salvo ricordare ancora la motivatissima decisione contraria di Cass. civ., 3 febbraio 2021, n. 2460.

<sup>43</sup> Infatti a proposito delle impugnazioni penali di inviare allo specifico indirizzo pec indicato dalla Direzione generali dei sistemi informativi e digitali (il tutto è regolato dall'art. 24, D.L. n. 137/2020 conv. con L. n. 176/2020), Cass. pen., sez. V, 8 luglio 2022, n. 26465, richiamando anche le Sez. Un. penali (sent. 24 settembre 2020, n. 1626), ha indicato che “questa Corte ha, comunque, privilegiato un approccio che ripudia un rigido formalismo, e che risponde alla necessaria verifica della tutela dei valori che le prescrizioni formali introdotte intendono presidiare e che, sostanzialmente, si individua nella certezza dell'identificazione del

mittente, attraverso la identità digitale delineata dall'indirizzo pec ufficialmente attribuito al difensore, ed all'autenticità della sottoscrizione (Sez. 6, n. 40540 del 28 ottobre 2021, Calderone, Rv. 282306; Sez. 6, n. 40540 del 2021; Sez. 1, n. 2784 del 20 dicembre 2021, dep. 2022, Khaffou, Rv. 282490; Sez. 1, n. 41098 del 15 ottobre 2021, Pirone, Rv. 282151)”, sicché “va affermato che l'impugnazione, trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non censito nell'elenco allegato al provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, contenente l'individuazione degli indirizzi pec degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 24, comma 4, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, non può essere dichiarata inammissibile se, nel termine, l'atto è comunque ricevuto dall'ufficio a quo e trasmesso al giudice dell'impugnazione”.